

Modifiche al

Regolamento di accreditamento per servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili nei Comuni dell'Ambito Urbano 6.5.

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 105 del 23/10/2008

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale di:

CORDENONS	n. 30 del 23/04/2009
ROVEREDO IN PIANO	n. 25 del 26/05/2009
S.QUIRINO	n. 25 del 27/05/2009
PORDENONE	n. 8 del 25/01/2010
PORCIA	n. 70 del 02/09/2010

Allegato A - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.201 del 17/05/2012

Regolamento di accreditamento per servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili e quelle non auto sufficienti nei Comuni dell'Ambito Urbano 6.5.

Premesse

Il Sistema di erogazione delle prestazioni e degli interventi delineato nel presente Regolamento intende rispondere alle aspettative dei cittadini disabili, non autosufficienti e delle loro famiglie assicurando maggior vicinanza ed interazione con i servizi, prestazioni eque ed universalistiche, diversificazione dell'offerta, flessibilità nelle forme organizzative, personalizzazione degli interventi, libera scelta dei soggetti erogatori.

Le regole di individuazione dei criteri e degli elementi della qualità si fondano su principi di trasparenza; sul coinvolgimento degli utenti nella scelta del percorso assistenziale e nella valutazione dei processi e dei risultati.

L'accreditamento mira ad innovare il sistema di relazioni con l'insieme degli Organismi erogatori, attraverso una compiuta valutazione dell'offerta attuale e potenziale dei servizi, promuovendo responsabilità nella gestione delle prestazioni e maggiore qualità e stabilità nella gestione complessiva degli interventi.

Il sistema dell'accreditamento introdotto con il presente Regolamento si iscrive nelle politiche del nuovo welfare locale e concorre a portare a compimento il processo di costruzione di un *sistema locale integrato* dei servizi, di crescita delle reti di protezione sociale, di realizzazione di forme di solidarietà comunitaria e di cittadinanza attiva

Il Regolamento, specificatamente, intende:

- Promuovere lo sviluppo di un sistema che possa offrire al cittadino utente, residente e/o domiciliato nel territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, livelli essenziali di assistenza e risposte adeguate ai suoi bisogni;
- garantire al cittadino utente l'esercizio del diritto di scelta, tutela sociale, progetti personalizzati e centralità nel sistema di servizi;
- qualificare le organizzazioni che partecipano al sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
- individuare Organismi idonei ad assumere il ruolo di soggetti attivi nella co-progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi riconducibili all'attuazione del Piano di Zona;
- sviluppare un sistema di valutazione partecipata ed obiettiva dei servizi;

Art 1 – Istituzione degli Albi comunali e del Registro Unico d'Ambito

Nelle more dell'istituzione del registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati di cui all'art 33, comma 6. della L.R. 31 marzo 2006 n. 6, è istituito in ogni Comune dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 un Albo comunale dei soggetti accreditati per i servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41 e per i servizi di assistenza domiciliare.

Ogni provvedimento di accreditamento all'Albo comunale emesso dai Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 viene trasmesso in copia all'Ente gestore.

L'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 istituisce un Registro Unico ove sono iscritti i soggetti accreditati da tutti cinque i Comuni.

I soggetti iscritti nel Registro Unico possono operare su tutto il territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 ancorché accreditati da uno solo dei Comuni che ne fanno parte.

L'Accreditamento costituisce atto di natura concessoria. I Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 conservano la titolarità del servizio. Gli Organismi accreditati, riconosciuti capaci di produrre direttamente le prestazioni, assumono e svolgono l'esercizio di un servizio pubblico nel rispetto delle condizioni dettate dalle Amministrazioni interessate per il tramite del Servizio Sociale dei Comuni.

L'iscrizione al Registro Unico ed agli Albi Comunali è condizione necessaria per poter instaurare con l'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 o con uno dei Comuni che ne fanno parte, rapporti convenzionali e/o contratti di servizio volti a disciplinare compiutamente il rapporto tra il sistema pubblico titolare dei servizi e gli Organismi accreditati che li potranno erogare, nonché a disciplinare, in particolare, l'accettazione di condizioni e tariffe predeterminate per la remunerazione delle prestazioni eventualmente erogate ai cittadini utenti beneficiari.

L'iscrizione al Registro Unico può riguardare una o più sezioni relative alle tipologie di intervento di cui all'articolo 2. In relazione agli specifici requisiti per esse previste

Il Registro Unico è pubblicato sui siti istituzionali dell'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni e/o sul sito dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5

Art. 2 - Servizio oggetto dell'accreditamento

Denominazione del servizio

- Servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili" di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41
- Servizi di assistenza domiciliare.

Beneficiari

- Disabili in possesso di certificazione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 05/02/1992 n. 104;
- Persone non autosufficienti, certificate o certificabili attraverso idonee griglie di valutazione, in uso e condivise nel sistema sanitario e sociosanitario regionale

Obiettivi

Garantire il rispetto della dignità e il diritto alla autonomia delle persone disabili e non autosufficienti;

Fornire risposte flessibili alla molteplicità dei bisogni delle persone disabili e non autosufficienti;

Soddisfare le esigenze della vita di relazione, la fruibilità del tempo libero, la realizzazione degli interessi professionali e di studio delle persone disabili;

Rafforzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi attraverso il concorso attivo dei soggetti istituzionali sociali, sanitari e privati che, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalle normative vigenti..

Ridurre o evitare i rischi di isolamento sociale, favorendo la promozione delle persone non autosufficienti e salvaguardandone la libertà in una situazione di tutela nel proprio ambiente di vita

Tipologie di intervento

- a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;
- b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico, comprese le modalità di trasporto individuale a carattere educativo;
- c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto/accompagnamento non a valenza educativa;
- d) servizio di aiuto personale;
- e) assistenza domiciliare.

Specificazione degli interventi

Per "prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico" si intende l'attività di assistenza necessaria a garantire l'autonomia e a soddisfare il benessere personale degli alunni con handicap fisico, psichico e sensoriale in ambiente scolastico, in collaborazione con il personale della scuola.

Per “attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico, comprese le modalità di trasporto individuale a carattere educativo” si intende:

- a) riguardo all’ambito scolastico, le attività integrativa di valenza socio-educativa che concorrono allo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e che contribuiscono altresì a favorire il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica, collaborando a tal fine con i docenti specializzati che garantiscono le attività di sostegno;
- b) riguardo all’ambito extrascolastico, l’organizzazione delle attività extrascolastiche per integrare ed estendere l’attività educativa in continuità ed in coerenza con l’azione della scuola;
- c) riguardo alle modalità di trasporto individuale a carattere educativo, l’organizzazione dei trasporti specifici dall’abitazione ai luoghi di frequentazione del cittadino utente e viceversa, sia attraverso la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato, sia a carattere collettivo che individuale;

Per “attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto non a valenza educativa” si intende l’organizzazione di trasporti specifici sia attraverso la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato.

Per “servizio di aiuto personale” si intende l’aiuto alla persona disabile in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno, rivolto a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi.

Il servizio di aiuto personale è funzionalmente collegato al servizio di assistenza domiciliare e finalizzato a soddisfare esigenze connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero, con particolari interessi professionali o di studio;

Per “assistenza domiciliare” si intendono interventi e prestazioni socio assistenziali a domicilio quali:

1. Cura e igiene della persona, comprese prestazioni di manicure-pedicure
2. Aiuto per il governo della casa
3. Lavaggio e stiratura della biancheria
4. Preparazione di pasti caldi
5. Disbrigo di pratiche varie
6. Sostegno alla socializzazione
7. Accompagnamento individuale, anche con mezzo attrezzato per disabili:
8. Attività di recupero funzionale individuale
9. Monitoraggio delle situazioni a rischio
10. Supporto delle autonomie
11. Supporto della rete di riferimento
12. Educazione socio-sanitaria, sulle tecniche di accudimento della persona in condizioni di autonomia compromessa, all’interessato, ai suoi familiari e ad altro personale che si occupa della cura a domicilio

Caratteristiche richieste per lo svolgimento del servizio

I soggetti richiedenti l’accreditamento devono garantire prestazioni e interventi inerenti alle tipologie sopra descritte.

Qualora ne facciano espressa richiesta gli organismi potranno erogare le prestazioni e gli interventi suddetti in favore di un’utenza specificamente individuata contraddistinta da una specifica patologia certificata, compatibilmente con la loro natura statutaria e la mission risultante dalla carta dei servizi, senza che ciò escluda la possibilità di una successiva richiesta di estensione dell’accreditamento in favore di altra utenza.

I contenuti delle suddette tipologie vanno declinati nel progetto personalizzato tenuto conto delle seguenti indicazioni:

Il servizio da attivare si basa sull’adozione della metodologia di lavoro per progetti, nel rispetto dei principi di personalizzazione, sostenibilità e coinvolgimento delle risorse private e della comunità. Ciascun progetto è condiviso tra il cittadino utente e la sua famiglia, i responsabili dell’Organismo accreditato da essi scelto per l’erogazione del servizio, gli operatori che hanno in carico il caso.

Gli interventi sono prestati a domicilio e presso le sedi scolastiche di ogni ordine e grado, nonché presso sedi all’uopo individuate.

Il Servizio educativo e assistenziale offre, in linea generale, prestazioni di sostegno diretto alla persona nella prospettiva di uno sviluppo armonico sia in rapporto ai componenti il nucleo familiare sia in relazione al contesto socio - ambientale e di un corretto inserimento nelle strutture scolastiche, educative e di formazione professionale.

In ogni caso l'intervento educativo e assistenziale scolastico esclude ogni attività di carattere strettamente didattico ed è orientato primariamente e costantemente alla persona, con modalità che vanno dal rapporto interpersonale privilegiato al rapporto che prende in considerazione i gruppi di pari e/o gruppi classe.

La finalità dei progetti personalizzati può essere orientata sia al recupero o al mantenimento di abilità dei soggetti disabili e non autosufficienti sia all'attivazione di risorse alternative all'istituzionalizzazione e al miglioramento delle competenze famigliari.

Nelle mansioni degli operatori impegnati nelle attività di cui alla lettera b) possono anche essere compresi interventi di accompagnamento, mediante l'impiego di adeguati mezzi, nonché interventi assistenziali.

In osservanza agli artt. 13 e 14 della legge 104/1992, il servizio fornisce altresì assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap anche sensoriale.

I comportamenti professionali degli operatori messi a disposizione dal Organismo accreditato dovranno essere improntati a principi etico/deontologici, caratterizzandosi per un approccio nei confronti del cittadino utente basato sul rispetto della sua privacy, delle sue relazioni, del suo ambiente, delle sue scelte di vita e delle sue diversità culturali.

Agli Organismi accreditati è richiesto la designazione di un Coordinatore tecnico-organizzativo, di esperienza lavorativa, almeno annuale, maturata nell'esercizio di analoghe funzioni di coordinamento di Servizi per l'handicap e/o domiciliari.

Il Coordinatore tecnico organizzativo ha la responsabilità del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, Al Coordinatore tecnico organizzativo è richiesto:

1. di assumere le funzioni di raccordo tra i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, i Cittadini utenti ed i loro famigliari, la struttura operativa dell'Organismo accreditato;
2. di coordinare, organizzare e gestire le figure professionali impegnate nell'erogazione delle tipologie di intervento previste, fornendo indicazioni utili per l'espletamento della loro azione professionale.
3. di attivare gli interventi necessari nelle situazioni di urgenza
4. di provvedere alla supervisione dell'attuazione dei progetti personalizzati, mantenendo i contatti con il case manager di riferimento per segnalare modifiche e integrazioni al progetto personalizzato;
5. di monitorare e verificare periodicamente il funzionamento generale dei servizi;
6. di supportare la gestione amministrativa delle attività relative all'accreditamento, predisponendo la produzione e l'elaborazione di dati e di informazioni relative alla gestione dei servizi.;

Ai soggetti accreditati, sotto il profilo organizzativo, è richiesta la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, nonché la capacità di attivare gli interventi con le caratteristiche indicate nel progetto personalizzato, e nei tempi concordati con il cittadino utente.

Possono essere previsti interventi festivi, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, oppure serali e notturni, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, per un monte ore annuo/utente prestabilito nel progetto personalizzato.

Il soggetto accreditato deve garantire la presenza di un referente per le comunicazioni ed un servizio di comunicazione attivo nei giorni feriali e festivi, dalle ore 07.00 alle 22.00, per la gestione di informazioni, emergenze e per la soluzione di eventuali disservizi

Ai soggetti accreditati è richiesta, l'offerta di supervisione e formazione permanente agli operatori impegnati nei servizi.

Art. 3 - Soggetti richiedenti l'accreditamento

Per chiedere l'iscrizione agli Albi comunali e al Registro Unico provvisorio d'Ambito, i soggetti di cui alle successive lettere a), b) e c), devono avere sede legale in uno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 o disporre, in uno degli stessi, di una Unita Locale regolarmente aperta presso la locale Camera di Commercio.

a) i soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30/03/2001, ovvero i seguenti soggetti del terzo settore:

- gli organismi della cooperazione;
- le cooperative sociali;
- le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- le fondazioni;
- gli enti di patronato;
- altri soggetti sociali senza scopo di lucro;

b) le Organizzazioni che abbiano acquisito la qualifica di "Impresa sociale" ai sensi del DLgs 24/03/2006 n. 155

c) soggetti privati a scopo di lucro di cui all'art. 16 della L.R. 31/03/ 2006, n. 6 e s.m.i.

d) organismi di volontariato di cui alla L. 11/08/1991, n. 266, che impieghino lavoratori dipendenti o si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo per qualificare o specializzare l'attività svolta dall'associazione, e che non impieghino nei servizi accreditati la propria componente volontaristica.

Non è consentito agli Organismi aderenti ad un Consorzio, richiedere a titolo individuale l'iscrizione agli Albi comunali e al Registro Unico provvisorio d'Ambito, qualora il Consorzio vi sia già iscritto oppure abbia precedentemente richiesto l'iscrizione.

Non è consentito ad un Consorzio, richiedere a titolo individuale l'iscrizione agli Albi comunali ed al Registro Unico provvisorio d'Ambito, qualora Organismi aderenti al Consorzio vi siano già iscritti a titolo individuale oppure abbiano precedentemente richiesto l'iscrizione.

Non sono previste graduatorie fra gli Organismi accreditati. Gli Albi comunali ed il Registro Unico provvisorio d'Ambito sono redatti seguendo l'ordine alfabetico.

Art. 4 – Requisiti ed impegni

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli Organismi richiedenti devono possedere requisiti minimi, nonché specifici requisiti di qualità per l'esercizio delle singole tipologie di intervento previste all'art. 2.

Gli Organismi richiedenti, ai fini dell'iscrizione all'Albo e per l'esercizio dei servizi di cui sopra, devono inoltre altresì dichiarare di obbligarsi a rispettare specifici impegni, costituenti valore di requisito

Requisiti ed impegni attengono all'ambito giuridico, alle responsabilità penali, civili ed amministrative, al rispetto di prescrizioni normative, alla solidità economica finanziaria, all'integrazione e alla presenza territoriale, alle qualità professionali del personale, alle capacità tecnico organizzative, al sistema di informazione all'utenza e ai portatori di interesse.

Costituisce causa di esclusione dall'Albo il venir meno del possesso dei requisiti od il mancato rispetto degli impegni previsti per l'accreditamento

Requisiti minimi

Gli Organismi, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

A Requisiti Giuridici

- A1** Natura giuridica o ragione sociale dell'Organizzazione conformi a quanto indicato all'art. 3 del Regolamento.
- A2** Finalità statutarie e scopi sociali compatibili con il servizio oggetto dell'accreditamento
- A3** Iscrizione agli Albi e/o ai registri nazionali, regionali o prefettizi, previsti in ragione della natura giuridica o ragione sociale dell'Organizzazione
- A4** Iscrizione, per gli Organismi tenuti, al Registro delle Imprese o al REA

B Requisiti di ordine generale

- B1** Insussistenza di impedimenti alla partecipazione a procedure di affidamento di concessioni e di appalti di lavori, di forniture e di servizi, nonché alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, in base alle vigenti normative.

C Requisiti inerenti il rispetto di prescrizioni normative

- C1** Piena applicazione delle norme contrattuali previste dai vigenti CCNL di categoria;
- C2** Osservanza delle misure generali di tutela in tema di sicurezza sul lavoro laddove previste dalle vigenti normative;
- C3** Assolvimento degli obblighi derivanti dalle vigenti normative in tema di diritto al lavoro dei disabili;
- C4** Osservanza delle misure generali in tema di trattamento, protezione, informazione e accesso ai dati personali, nonché attuazione delle misure minime di sicurezza previste dalle vigenti normative

D Requisiti inerenti la solidità economica finanziaria

- D1** Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo dell'Organismo, od insussistenza, nei suoi riguardi, di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni
- D2** Approvazione del Bilancio d'esercizio nei termini di legge e/o statuari

Requisiti aggiuntivi

Gli Organismi, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

E Requisiti inerenti l'integrazione e la presenza territoriale

- E1** Almeno un anno di esperienza documentata nella gestione di servizi socio-assistenziali, sociosanitari od educativi e domiciliari;
- E3** Mantenimento in uno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 della Sede legale dell'Organismo o di una Unità Locale regolarmente aperta presso la locale Camera di Commercio dell'Industria dell'Artigianato e dell'Agricoltura

F Requisiti inerenti le qualità professionali del personale

relativamente alle tipologie di intervento di cui all'art. 2, lettere a), d), e);

F1.1 personale iscritto nel Libro Unico del Lavoro , in possesso dei seguenti titoli od aventi maturato la seguente esperienza professionale:

- a) qualifica OSS
- b) qualifica ADEST
- c) qualifica OTA
- d) qualifica triennale di "Operatore dei Servizi Sociali" rilasciato da Istituti Tecnici
- e) competenze minime nei processi di assistenza alla persona, certificate da attestati regionali
- f) operatori privi di qualifica specifica, con almeno cinque anni di esperienza in attività di tipo assistenziale, documentata ed attestata dall'organismo accreditato (Vedere art. 5 - Norma transitoria sul possesso dei requisiti professionali);

Limitatamente agli interventi di Assistenza domiciliare / prestazioni di manicure-pedicure, è richiesta la:

- g) qualifica professionale di estetista, conseguita ai sensi della Legge 4 gennaio 1990, n. 1

relativamente alle tipologie di intervento di cui all'art. 2, lettera b);

F1.2 personale iscritto nel Libro Unico del Lavoro, in possesso dei seguenti titoli od aventi maturato la seguente esperienza professionale:

- a) qualifica di Educatore professionale - Decreto del Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
- b) qualifica di Educatore professionale - Corsi regionali triennali di formazione specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del Decreto del Ministro della Sanità del 10 febbraio 1984
- c) qualifica di Educatore professionale - Corsi regionali triennali di formazione specifica ex Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984
- d) qualifica di Educatore professionale - Corsi triennali di formazione specifica, Legge n. 845/1978
- e) qualifica di Educatore professionale - Corsi di formazione specifica, Legge 30 marzo 1971, n. 118
- f) qualifica di Educatore professionale - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
- g) qualifica di Educatore di comunità - Decreto del Ministro della Sanità 30 novembre 1990, n. 444

- h) qualifica di Educatore di comunità - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
- i) qualifica di secondo livello conseguita con corso IRSESS promossa dalla Regione FVG con DGR 280/1998 e 1644/1988 od altri analoghi corsi
- j) diploma di laurea, almeno triennale, che preveda obiettivi ed attività formative qualificanti adeguati ai compiti professionali richiesti, con almeno due anni di esperienza documentata ed attestata in attività di tipo educativo;
- k) competenze minime per lo svolgimento di funzioni socio educative, certificate da attestati a valenza regionale;
- l) operatori privi di qualifica specifica, in possesso di un diploma di scuola media superiore, con almeno cinque anni di esperienza continuativa documentata ed attestata in attività di tipo educativo (Vedere art. 5 - Norma transitoria sul possesso dei requisiti professionali)

relativamente alle tipologie di intervento di cui all'art. 2, lettera c);

F1.3 personale iscritto nel Libro Unico del Lavoro, in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

- a) diploma di scuola media inferiore
- b) patente di guida idonea alla categoria di veicolo utilizzata

altri requisiti inerenti le qualità professionali del personale

F2 Disponibilità nei servizi di personale con conoscenza di una lingua straniera di cui almeno inglese e/o francese:

G Requisiti inerenti le capacità tecnico organizzative

G1 Predisposizione di un Piano della formazione per gli operatori impegnati nei servizi, per almeno 30 ore annuali per operatore, su temi da concordare con l'Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.

G2 Automezzi idonei e sufficienti alla realizzazione del servizio, atti a garantire il confort dei cittadini utenti, adatti anche al trasporto di disabili in carrozzina

G3 Utilizzo condiviso di applicazioni tecnico informatiche messe a disposizione dall'Ente Gestore, nonché a proprio onere, per la consuntivazione dell'attività svolta, e l'elaborazione dei dati e la trasmissione dei relativi rendiconti informativi al Servizio Sociale dei Comuni

H Requisiti inerenti il sistema di informazione all'utenza e ai portatori di interesse

H1 Dichiarazione degli obiettivi e dei valori dell'Organismo (mission);

H2 Carta dei Servizi elaborata ai sensi delle vigenti normative, specifica per i servizi oggetto del presente Regolamento.

H3 Informazione sull'approccio organizzativo adottato dall'Organismo accreditato per l'attivazione degli interventi, l'accesso al servizio da parte dei cittadini utenti, le procedure di presa in carico.

H4 Predisposizione di adeguati strumenti di valutazione della qualità, tra cui quelli della qualità percepita dai cittadini utenti, anche in collaborazione con l'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni;

H5 Bilancio sociale che in particolare, fornisca informazioni sulle forme di coinvolgimenti dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività;

I Impegni e Idoneità

Impegni inerenti le qualità professionali del personale

I1 Dichiarazione di impiego nei servizi di personale, di maggiore età, idoneo alle mansioni, con adeguata conoscenza della lingua italiana, per il quale non risultino emesse sentenze di condanne, relative a delitti di natura sessuale o delitti contro minori o delitti contro incapaci e sentenze di condanne ex art. 445 del C.P.P.

A decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 8, ciascun organismo si impegna,

per nuove assunzioni o sostituzioni, a contenere l'impiego di personale privo dei requisiti professionali specifici indicati all'art.4, punti F 1.1 e F 1.2;

Impegni inerenti le capacità tecnico organizzative

- I2** Garanzia di continuità assistenziale, educativa e di servizio entro lo standard del 30% di turn-over annuo del personale impegnato nei servizi accreditati
- I3** Garanzia di erogazione delle prestazioni e interventi di cui di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00; nonché garanzia di erogazione di dette prestazioni dal lunedì al sabato, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, la domenica ed i festivi dalle ore 07.00 alle 22.00, secondo quanto stabilito nel progetto personalizzato e comunque fino ad un massimo di 72 (settantadue) ore per ogni cittadino utente;
- I4** Garanzia di attivazione delle prestazioni e degli interventi a favore dei cittadini utenti beneficiari, entro 7 giorni dalla loro richiesta all'Organismo;
- I5** Garanzia sul coinvolgimento dei cittadini utenti beneficiari o delle loro famiglie almeno tre volte all'anno, ai fini dell'organizzazione e valutazione del servizio, anche in collaborazione con l'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni;
- I6** Impegno di designare un Coordinatore tecnico organizzativo, di esperienza lavorativa almeno annuale, maturata nell'esercizio di analoghe funzioni di coordinamento di Servizi per l'handicap e di Assistenza Domiciliare.
Al Coordinatore tecnico organizzativo è richiesto:
- a) di assumere le funzioni di raccordo tra i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, i Cittadini utenti ed i loro familiari, la struttura operativa dell'Organismo accreditato;
 - b) di coordinare, organizzare e gestire le figure professionali impegnate nell'erogazione degli interventi, fornendo indicazioni utili per l'espletamento della loro azione professionale.
 - c) di attivare gli interventi necessari nelle situazioni di urgenza di provvedere alla supervisione dell'attuazione dei progetti personalizzati, mantenendo i contatti con il case manager di riferimento per segnalare modifiche e integrazioni al progetto personalizzato;
 - d) di monitorare e verificare periodicamente il funzionamento generale dei servizi;
 - e) di supportare la gestione amministrativa delle attività relative all'accreditamento, predisponendo la produzione e l'elaborazione di dati e di informazioni relative alla gestione dei servizi.;
- I7** Presenza di un referente per le comunicazioni ed un servizio di comunicazione attivo nei giorni feriali e festivi, dalle ore 07.00 alle 22.00.
- I8** Entità di servizio, dichiarato sostenibile dall'organizzazione candidata in termini di ore giornaliere e ore settimanali di servizio, per le tipologie indicate, fermo restando che i richiedenti l'accreditamento devono avere la capacità di erogare almeno 200 (duecento) ore settimanali negli orari standard di servizio;

Altri impegni

- I9** Dichiarazione che l'Organismo accreditato ha stipulato o stipulerà con primaria compagnia assicuratrice (autorizzata dall'Isvap all'esercizio in Italia nei rami RC e infortuni), a favore dei cittadini utenti che richiederanno l'accesso ai servizi aventi per oggetto l'effettuazione degli interventi di cui di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, una apposita polizza per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O), con un massimale per sinistro e per danno non inferiore a € 2.000.000,00 (RCT) e di € 2.000.000,00 (RCO).

Idoneità

- I 10** possesso di idoneità o licenze previste per il trasporto collettivo o individuale di persone, ai sensi delle vigenti normative.

Art. 5 – Norma transitoria sul possesso dei requisiti professionali

Ai fini dell'ottenimento e/o del mantenimento dell'iscrizione agli Albi comunali ed al Registro Unico d'Ambito, i seguenti requisiti professionali sono validi fino all'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art 33, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006 n. 6 o di altre disposizioni regionali in materia di figure professionali sociali operanti nell'ambito del sistema integrato:

- requisito F 1.1 lettera f) "operatori privi di qualifica specifica, con almeno cinque anni di esperienza in attività di tipo assistenziale, documentata ed attestata dall'organismo accreditato "

- requisito F 1.2 lettera l) “operatori privi di qualifica specifica, in possesso di un diploma di scuola media superiore con almeno cinque anni di esperienza continuativa documentata ed attestata in attività di tipo educativo”

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande

A seguito di Avviso Pubblico unico nei cinque comuni costituenti l'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, gli Organismi interessati dovranno fare pervenire la domanda al Comune dell'Ambito in cui si trova ubicata la propria Sede legale ed operativa o l'Unità Locale regolarmente aperta presso la locale Camera di Commercio dell'Industria dell'Artigianato e dell'Agricoltura.

Sono Comuni associati nell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5:

- il Comune di Pordenone
- il Comune di Cordenons
- il Comune di Porcia
- il Comune di Roveredo in Piano
- il Comune di S. Quirino

Non vi sono scadenze di termine per la presentazione.

Art. 7 - Organismo Tecnico per l'Accreditamento

E' istituito presso l'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale urbano 6.5 un Organismo Tecnico per l'Accreditamento composto:

- dal Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, con funzione di Presidente;
- da tre dipendenti della Dotazione Organica Aggiuntiva dell'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni, individuati dal Presidente;
- da un Rappresentante con mandato biennale, eletto dai Cittadini utenti del Servizio o, nei casi di cittadini utenti minorenni, di interdetti o inabilitati, dall'esercente la potestà genitoriale, o dal tutore, curatore, amministratore di sostegno.

L'Assemblea dei Sindaci, con proprio atto di indirizzo, formula i criteri di valutazione e indica i requisiti che devono possedere i componenti della Dotazione Organica Aggiuntiva nominati nell'Organismo Tecnico.

L'Organismo Tecnico per l'Accreditamento

- Predisporre l'Avviso Pubblico Unico per l'accreditamento e l'iscrizione al Registro Unico ed agli Albi Comunali
- Provvede all'esame istruttorio delle domande di accreditamenti, alla verifica dei requisiti e all'emissione del parere tecnico per il rilascio dell'accreditamento da parte del Comune di competenza. A tal fine, si riunisce in due sessioni annue, indicativamente a far corso dal 30 aprile e dal 30 novembre di ogni anno.
- Ha funzioni di controllo e vigilanza sul mantenimento dei requisiti, tramite esame documentale di atti richiesti, monitoraggi periodici o in occasione di apposite visite di vigilanza.
- Definisce e aggiorna i corrispettivi orari dei servizi e delle prestazioni.

Art 8. – Convenzione

L'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, per lo svolgimento delle tipologie di servizi e interventi previste all'art. 2 si avvale degli Organismi accreditati ed iscritti nel Registro Unico.

L'accreditamento e l'iscrizione nel Registro Unico non determina l'immediata operatività dell'Organismo accreditato il quale è tenuto a sottoscrivere una Convenzione.

Nella Convenzione, l'Organismo accreditato si impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti di accreditamento ed accettare le modalità di verifica previste;
- rispettare gli impegni aventi valore di requisito e sottoscritti al momento della formulazione della domanda;
- garantire i livelli di assistenza previsti per lo svolgimento delle tipologie di servizi e interventi previste all'art. 2;
- attuare gli interventi e le prestazioni previsti dal progetto personalizzato;
- autocertificare annualmente il livello qualitativo delle prestazioni e degli interventi erogati;
- rispettare il diritto di scelta del Cittadino utente;
- accettare i corrispettivi orari predeterminati per la remunerazione dei servizi;
- accettare il sistema di valutazione e controllo pubblico sulla qualità delle prestazioni e interventi erogati, nonché sul rispetto dei progetti personalizzati;

Art. 9 - Corrispettivi orari dei Servizi

I corrispettivi orari dei servizi e delle prestazioni previste all'art. 2, rispettano valori economici adeguati e sufficienti a riconoscere il costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi dei settori interessati.

I corrispettivi orari dei servizi e delle prestazioni verranno aggiornate annualmente nel mese di gennaio, a decorrere dal 2010, sulla base dell'indice ISTAT "Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" (FOI) riferito al mese di agosto dell'anno precedente.

L'aggiornamento dei corrispettivi orari dei servizi potrà considerare eventuale maggiorazione del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Art. 10 - Informazione

Il cittadino utente ha diritto di essere informato sulle caratteristiche degli organismi accreditati e sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla tipologia dei servizi offerti.

Il Servizio Sociale dei Comuni fornisce al cittadino utente tutte le informazioni necessarie, attraverso la Carta dei diritti e dei servizi sociali (Carta dei Servizi) e/o con altro materiale informativo elaborato e fornito dagli Organismi accreditati.

Art. 11 – Norme finali

I riferimenti a leggi, regolamenti e atti indicati nel presente Regolamento si intendono effettuati al testo vigente dei medesimi. Eventuali modifiche e integrazioni di leggi, regolamenti e atti che dovessero intervenire successivamente all'approvazione del presente Regolamento, saranno recepite ed applicate senza ricorrere a modifiche del medesimo.

I Soggetti accreditati per i servizi e le prestazioni previste all'art. 2 rimangono iscritti negli Albi comunali e nel Registro Unico di Ambito per la durata della validità del presente Regolamento.

Le modalità di accesso dei beneficiari presso i servizi accreditati ed i rapporti convenzionali dell'Ente Gestore del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale Urbano 6.5 con gli Organismi accreditati sono disciplinati con apposito atto dell'Ente Gestore stesso.

Entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento regionale di cui all'art 33, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006 n. 6, dovrà comunque essere approvato un nuovo Regolamento di accreditamento per servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili e non autosufficienti nei Comuni dell'Ambito Urbano 6.5.

Il presente Regolamento ed il Registro unico d'Ambito hanno validità sino ad un anno successivo all'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art 33, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006 n. 6, salvo diverse indicazioni ivi contenute.

I Comuni non possono abrogare unilateralmente il presente Regolamento fino a che i servizi e le prestazioni previste all'art. 2 rientrano nelle materie oggetto della Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni ed i relativi atti di Delega per la sua gestione in forma associata.

I Singoli Comuni possono utilizzare il proprio Albo comunale per servizi diversi da quelli oggetto della Convenzione di cui sopra, sempreché finalizzati ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili e non autosufficienti.